

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 DEL 20 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 e s.m.i., del servizio di ritiro e smaltimento delle targhe conservate presso la sede della Direzione Territoriale di Verona.

IL DIRETTORE TERRITORIALE ACI DI VERONA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, con particolare riferimento all'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2023, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 23 dicembre 2022;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2023, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3888 del 23 dicembre 2022 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2023, ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Uffici Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito "Codice dei contratti pubblici" o "Codice");

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del Codice, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata stabilita in € 215.000,00, esclusa IVA, la soglia comunitaria, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, e in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI l'art. 31 del Codice, le Linee Guida n. 3 di ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", nonché l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, in merito al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990, in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 42 del Codice e l'art. 6-bis della Legge 241/1990, in merito all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, possedendone i relativi requisiti di legge;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE le Circolari sottoscritte congiuntamente da ACI-MIT del 30 aprile e del 27 maggio 2020 in merito alla conservazione e la distruzione della documentazione e delle targhe, con particolare riferimento alla scheda operativa n. 20;

PRESO ATTO che la suddetta scheda operativa prevede che tutti gli STA, pubblici e privati, provvedano direttamente alla distruzione di tutte le targhe consegnate dagli utenti in caso di reimmatricolazione (per deterioramento delle targhe) e di cessazione dalla circolazione per esportazione e per demolizione, senza obbligo di restituzione agli UMC e senza necessità di

preventiva autorizzazione;

CONSIDERATA, stante l'impossibilità tecnica di eseguire il servizio in economia, la necessità di individuare un operatore economico che svolga il servizio di ritiro, distruzione e successivo smaltimento delle targhe acquisite allo sportello STA-PRA della Direzione con un cadenza tendenzialmente trimestrale, dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2025, per complessivi due anni;

CONSIDERATO che della consegna delle targhe deve essere redatto processo verbale, sottoscritto da rappresentanti dell'operatore economico e della stazione appaltante, e che la distruzione delle stesse deve essere effettuata da personale specializzato di un operatore economico abilitato a tale attività e al successivo smaltimento del materiale di risulta, nonché attestata in apposito verbale di distruzione;

VISTO l'art. 36, commi 1 e 2, lett. a) del Codice, che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

DATO ATTO, altresì, che, trattandosi di servizi di importo stimato inferiore ad € 5.000,00, oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTE le Linee Guida n. 4 di ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VERIFICATO, a seguito di un'indagine esplorativa degli operatori economici operanti nel settore, che la **società "Nuova Comfer s.r.l." (C.F. e P. IVA 01880480239)**, abilitata all'attività in esame secondo la disciplina vigente in materia, ha presentato un'offerta per l'esecuzione gratuita del servizio in parola, in considerazione del vantaggio economico derivante dal recupero del materiale di cui sono composte e targhe;

ACCERTATO che tale offerta risulta conveniente sotto il profilo economico, nonché idonea alle esigenze della stazione appaltante, in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;

RITENUTO di effettuare il ritiro presso la sede della stazione appaltante con cadenza tendenzialmente trimestrale, stabilita discrezionalmente dalla Direzione in considerazione dei volumi di targhe raccolti dalla Direzione;

CONSIDERATO, altresì, che l'oggetto dell'affidamento rientra nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, per cui i costi per la sicurezza da interferenze sono pari a zero e non sussiste la necessità di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 80 del Codice, la Società risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;

- priva di annotazioni sul Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
- in possesso di DURC regolare;

DATO CONTO che il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), e l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

PRESO ATTO che per il presente servizio, essendo gratuito, non sussistono obblighi di tracciabilità dei pagamenti e quindi non è stato il Codice identificativo di gara (CIG);

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura di budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si dispone - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 - l'affidamento alla società **“Nuova Comfer s.r.l.” (C.F. e P. IVA 01880480239)** del servizio di ritiro e smaltimento, a norma di legge, delle targhe acquisite dalla Direzione Territoriale di Verona, dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2025, per complessivi due anni.

Si dà atto che:

a) non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze in quanto non sono state rilevate interferenze e il costo della sicurezza è, pertanto, pari a zero.

b) la Società risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- priva di annotazioni dal Casellario Informativo tenuto presso l'Osservatorio ANAC;
- in possesso di DURC regolare.

L'affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

Le funzioni di Responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del Codice, sono svolte dal sottoscritto Direttore, che si impegna a rispettare la disciplina vigente in materia di conflitto di interessi.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, in conformità alla normativa vigente.

f.to il Direttore Territoriale